

ALLEGATO “B”

CLAUSOLE CONTRATTUALI DI LEGALITA’

CLAUSOLA N. 1 – DENUNCIA DEI TENTATIVI DI REATO

L’operatore economico offerente, nonché l’affidatario del contratto si impegna a denunciare immediatamente alle Forze dell’Ordine o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

L’affidatario si impegna inoltre a segnalare al Committente ed alla competente Prefettura l’avvenuta formalizzazione della eventuale denuncia di cui alla presente clausola e ciò al fine di consentire l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.

CLAUSOLA N. 2 - INFORMAZIONI INTERDITTIVE

L’operatore economico offerente dichiara di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente al perfezionamento del contratto informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi del collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altri operatori economici che hanno presentato offerta nella stessa procedura di gara.

Sarà applicata a carico dell’affidatario, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, anche nel caso che l’importo a base di gara sia dato da un valore presunto.

CLAUSOLA N. 3 - TUTELA DEL LAVORO E SICUREZZA

L’operatore economico offerente: dichiara di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene, sicurezza e di tutela dei lavoratori anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza; dichiara di conoscere ed accettare, che è fatto obbligo dimostrare la regolarità contributiva attraverso il DURC. **Dichiara di conoscere ed accettare, che è fatto obbligo verificare che all’interno del luogo di lavoro per l’esecuzione del contratto il personale addetto o autorizzato esibisca il cartellino di riconoscimento.**

CLAUSOLA N. 4 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.

L’affidatario del contratto:

- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche
- si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- si impegna a comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica:
 - a) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
 - b) ogni modifica concernente i predetti dati.